



Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 251 Del 22/05/2020

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: AFFIDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA POSA DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA IN UN LOCALE ADIBITO A DEPOSITO NEL CAMPO SPORTIVO AMM. DIEGO SIMONETTI. CIG.ZAE2D0CC0E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. arch. Massimiliano Crapis

PREMESSO che il Campo sportivo Amm. Diego Simonetti è di proprietà Comunale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di affidare il Campo sportivo Amm. Diego Simonetti mediante l'istituto della concessione;

RITENUTO di consegnare il campo sportivo da gioco Amm. Diego Simonetti al futuro concessionario in ottime condizioni;

ATTESO che Amministrazione Comunale intende procedere all'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria che ripristinino il decoro mediante la posa di pavimento piastrelle in un locale al piano terra adibito a deposito di circa 20 mq.;

VALUTATA l'entità dell'intervento di manutenzione straordinaria che si compone delle seguenti lavorazioni:

Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa.

Posa in opera di rivestimento interno di pavimenti compresa la realizzazione del battiscopa eseguito mediante applicazione con colla adesiva di piastrelle in ceramica, di qualsiasi forma e dimensione, compreso tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente, pulizia della superficie piastrellata, trasporto in discarica del materiale di risulta.

CHE gli interventi di cui trattasi vengono quantificati in un importo presunto di Euro 1.200,00.= (IVA esclusa);

VISTO l'art. 26 delle Legge n. 488/1999 e s.m.i. e l'art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94;

CONSIDERATO CHE dal portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione della CONSIP non risulta attiva alcuna convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui sopra;

VISTO l'art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico;

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede: "Per lo svolgimento delle procedure di

cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 (S.O. n. 22) il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, contenente le disposizioni correttive al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

RILEVATO che il testo coordinato del nuovo Codice dei Contratti è entrato in vigore il 20.05.2017;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- *L'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*
- *L'art. 36, comma 1, che precisa: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;*
- *L'art. 30, rubricato: “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”;*
- *L'art. 37, comma 1, che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;*

DATO ATTO che il valore dell'intervento è inferiore a euro. 5.000,00.- e, pertanto, ai sensi del vigente art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, si può procedere all'acquisto prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTA altresì la nota della Direzione delle Autonomie locali e coordinamento delle riforme con la quale che per lavori forniture e servizio di importo inferiore a euro 5.000,00 non sussiste la necessità della segretezza delle offerte ai fini delle comparazione trattandosi di affidamenti diretti ad un dato fornitore;

VISTA l'offerta di data 18.05.2020 presentata dalla ditta LONDERO PAOLO con sede in Via Properzia n° 75 Gemona del Friuli (UD) P.I. 01809890302 - C.F. LND PLA 59P08 D962S verso una spesa di, Euro 1.100,00 (comprensivo di Euro 20,00 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA di legge quindi per un totale di Euro 1.342,00;

CONSIDERATO CHE la ditta in argomento ha autodichiarato di non incorrere nei motivi di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che la spesa prevista per la fornitura è inferiore in oggetto alla soglia di cui sopra fissata per l'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MePA);

VISTA il DURC, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTA la deliberazione giunta n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”;

VISTA la deliberazione giunta n. 27 del 05.03.2015 avente per oggetto “MODIFICA REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI”;

VISTA in particolare la deliberazione giunta n°120 del 27.07.2017 avente ad oggetto “MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – DIRIGENTI”;

VISTO il provvedimento di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico Infrastrutture, OOPP e Ambiente – Ufficio comune Lavori Pubblici – Ufficio comune Espropri prot. 7943 del 04.05.2020;

VISTA la deliberazione consiliare n. 46 del 20/12/2019, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D. LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2020 - 22 ED AGGIORNAMENTO”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 53 del 20/12/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022”;

VISTA la deliberazione giunta n. 19/2020 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2020– 2022 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;

VISTA la deliberazione consiliare N. 6 del 30/04/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011”;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1.- di dare atto a quanto in premessa riportato;

2.- Di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) alla ditta LONDERO PAOLO con sede in Via Properzia n° 75 Gemona del Friuli (UD) P.I. 01809890302 - C.F. LND PLA 59P08 D962S l'intervento citato nelle premesse da realizzarsi presso il campo sportivo Amm. Diego Simonetti per una spesa di, Euro 1.100,00 (comprensivo di Euro 20,00 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA di legge quindi per un totale di Euro 1.342,00;

3.- di impegnare la spesa complessiva di euro 1.342,00 IVA inclusa sul capitolo di seguito elencato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2020	2020	ZAE2D0CC0E	3059/1	1-5	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO DISPONIBILE	2	2	1	9	1	1.342,00	LONDERO PAOLO cod.fisc. LNDPLA59P08D962S/ p.i. IT 01809890302

4.- di dare atto che la liquidazione della citata fattura verrà effettuata con le disposizioni previste dall'art.17 – Ter del D.P.R. n. 633/1972 “c.d. Split Payment” (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3.2.2015);

5.- di liquidare all'impresa sopraccitata l'importo di Euro 1.342,00.= IVA inclusa dopo la verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni di cui all'oggetto, e l'effettiva quantità delle lavorazioni eseguite su presentazione di fattura, facendo riferimento alla presente determinazione;

6.- di stabilire che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000,00 non si provvederà alla stipulazione di contratto ma verranno poste in essere le procedure di cui al comma 14 dell' art. 32 D.lgs 50/2016 (scambio lettera commerciale);

7.- di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio

previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

8.- di stabilire che tutta la documentazione menzionata nel presente atto resta depositata ed in visione presso il Settore Tecnico Infrastrutture, LL.PP. ed Ambiente, presso l'Ufficio di competenza

Il sottoscritto attesta:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l'adozione del presente atto.

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis